

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il ricorrente chiede il rimborso di euro 7.730,00, corrispondente all'importo di 4 bonifici da lui effettuati credendo di pagare commissioni legate al "recupero di cryptovalute rubate".

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

Il ricorrente chiede il rimborso di 4 bonifici, effettuati il 16, 17, 18 giugno 2025, per complessivi 7.730,00 euro.

Le operazioni sono state disposte personalmente dal ricorrente seguendo le indicazioni di sedicenti broker.

Le transazioni non possono ritenersi "non autorizzate" dal cliente.

Esse sono state validate con procedura conforme a SCA con il dispositivo del cliente.

Pervenuta la richiesta di richiamo, la banca si è attivata per il recall dei pagamenti.

La richiesta non ha avuto riscontro con riferimento ai bonifici istantanei e ha avuto esito negativo con riferimento al bonifico ordinario di euro 5.000,00.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1.- Il ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 7.730,00, corrispondente all'importo di 4 operazioni di bonifico online disconosciute in quanto eseguite nell'ambito di una truffa legata a finti investimenti in cryptovalute.

Le operazioni contestate sono state effettuate sotto la vigenza del d.lgs. 11/2010, come modificato dal d.lgs. 218/2017, che ha recepito la nuova Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD 2).

2.- Tuttavia, è pacifico che i bonifici in contestazione sono stati disposti direttamente dal ricorrente a seguito dei raggiri effettuati dai truffatori che lo inducevano a effettuare i quattro bonifici al fine di pagare commissioni legate a presunti investimenti in criptovalute.

Si richiama la posizione condivisa dei Collegi ABF secondo cui, nei casi in cui l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2.

3.- Nel caso di specie, è pacifico che il bonifico contestato è stato disposto direttamente dalla cliente in virtù di un consenso viziato da artifici e raggiri.

Non si tratta quindi, secondo il consolidato orientamento del sistema ABF, di una truffa perpetrata con strumenti sofisticati, ma di un raggiro il cui successo è ascrivibile alla condotta poco accorta e prudente del cliente (ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 3445/2024; Collegio di Roma, decisione n. 472/2025; Collegio di Milano, decisione n. 10925/2024).

La banca ha effettuato il recall dei bonifici, senza successo.

4.- Dalla ricostruzione fornita dal ricorrente si evince come quest'ultimo sia rimasto vittima di raggiro. A fronte di un guadagno prospettato con l'investimento del proprio denaro in ambiti riconducibili alle cryptoattività, non ha ottenuto le somme auspiccate. La truffa in esame si pone dunque all'esterno (rectius, a monte) del processo di autorizzazione e di autenticazione dei pagamenti, non vulnerando o, comunque, non riguardando il sistema di sicurezza del PSP (Collegio di Roma, decisione n. 2879/2024).

In virtù di quanto sopra, in linea con l'orientamento ABF in casi analoghi, la richiesta restitutoria della ricorrente non può essere accolta (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 3445/2024 e n. 3053/2023; Collegio di Roma, decisione n. 4741/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 10866/2025; Collegio di Roma, decisione n. 8532/2025; Collegio di Roma, decisione n. 6528/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE